

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 402

presentata dai Consiglieri regionali
PITTALIS - CAPPELLACCI - CHERCHI Oscar - FASOLINO - LOCCI - RANDAZZO - TEDDE -
TOCCO - TUNIS - ZEDDA Alessandra

il 2 marzo 2017

Applicazione del Contratto collettivo regionale di lavoro ai dipendenti dell'Agenzia FoReSTAS e
nuova classificazione del personale

RELAZIONE DEI PROPONENTI

Attualmente il regime contrattuale applicato ai dipendenti dell'Agenzia FoReSTAS è distinto da quello applicato a tutte le altre amministrazioni del "sistema Regione". Trovano applicazione, per effetto dell'articolo 48 della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8 (Legge forestale della Sardegna), per le categorie operai, impiegati e quadri, il Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) degli addetti alla sistemazione idraulico-forestale e il relativo contratto integrativo e, limitatamente alle materie indicate dal contratto collettivo nazionale di lavoro, la disciplina contrattuale può essere integrata dal contratto collettivo decentrato, negoziato dal comitato di cui all'articolo 59 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione).

Per i dirigenti vige il CCNL dei dirigenti delle imprese agricole, non applicato perché incompatibile, e il relativo contratto integrativo, applicato parzialmente.

Tale status ha determinato, sin dalla nascita dell'ente, forti discrasie interpretative sull'applicabilità di un contratto privato come è quello degli addetti della sistemazione idraulico forestale, a un ente pubblico al pari di ogni ente strumentale e agenzia della Regione. Ne sono prova le innumerevoli cause di lavoro che l'ente, oggi Agenzia FoReSTAS, ha dovuto affrontare con un immenso dispendio di energie e di risorse economiche. Quindi, è indubbio che l'assetto contrattuale corrente, attesa la sua inapplicabilità al pubblico impiego costituisca di per sé costo aggiuntivo, irragionevole ed evitabile, per la collettività.

Importante è sottolineare come lo status del personale di ruolo dell'Agenzia FoReSTAS sia, in maniera inequivocabile, il medesimo del personale del cosiddetto "sistema Regione", nel quale rientra

anche questa agenzia regionale per espressa previsione della legge regionale 25 novembre 2014, n. 24 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della Regione).

I dipendenti dell'Agenzia FoReSTAS sono gli unici dipendenti regionali a non rientrare, nel comparto Regione enti strumentali, di cui all'articolo 58, commi 2 e 4, della legge regionale n. 31 del 1998.

Ulteriore criticità derivante dall'inapplicabilità del CCNL degli addetti alla sistemazione idraulico-forestale nell'ambito del pubblico impiego, è emersa in maniera esplosiva, con l'azzeramento, da parte dell'amministrazione, della mansioni superiori di carattere impiegatizio attribuite (nella maggior parte dei circa 2000 casi) al personale operaio da oltre dieci anni, risolvibile con l'applicazione del CCRL adottato per i dipendenti del "sistema Regione". Anche l'annosa questione dei maggiori costi è venuta meno dopo il pronunciamento ormai definitivo della direzione generale dell'INPS in merito:

- alla natura pubblicistica di tutti i dipendenti dell'Agenzia Forestas;
- all'inequivocabile applicabilità del sistema previdenziale pubblicistico del personale dell'agenzia che svolge mansioni impiegatizie mediante l'obbligo di iscrizione alle casse ex INPDAP (CPDEL e INADEL);
- all'applicabilità degli sgravi al solo personale operaio per espressa e distinta previsione di una legge nazionale che agevola il lavoro reso nell'ambito del settore agricolo (legge 28 novembre 1996, n. 608 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale)).

L'INPS ha, inoltre, sancito il principio secondo cui il contratto applicato non determina la posizione previdenziale dei dipendenti. Pertanto non vi è dubbio alcuno che, anche l'applicazione del CCRL al personale operaio comporterà l'applicazione degli sgravi in agricoltura, dipendendo questi ultimi dall'attività effettivamente svolta.

La legge qui proposta, può dare una reale soluzione alle problematiche contrattuali del personale dell'Agenzia FoReSTAS, inclusa la più recente e devastante, quella emersa a gennaio 2017, derivante da oltre un decennio di mansioni superiori.

Per porre rimedio definitivamente anche all'annosa questione delle mansioni superiori, la cui attribuzione massiva si è cronicizzata da oltre un decennio, indotta, e in alcuni casi resa strutturale, dal permanere di un sistema contrattuale inadeguato alle previsioni e allo status di pubblico dipendente, così come normato dal testo unico del pubblico impiego (decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)) nonché dalla corrispondente normativa regionale (legge regionale n. 31 del 1998) nel soppresso Ente foreste, ereditato quindi nella neo-istituita agenzia regionale, occorre, ed è ormai di totale evidenza, risolvere alla radice il problema.

Una suddivisione in livelli del personale secondo un rigido mansionario (vedi CCNL per il valori di sistemazione idraulico-forestale) determina la circostanza per cui uno stesso lavoratore si trova facilmente a svolgere mansioni appartenenti a livelli diversi, determinando con frequenza non controllabile l'attribuzione delle mansioni superiori, con estrema facilità.

Questo costituisce un costo ulteriore di gestione del personale anche per il contenzioso.

Tali circostanze sono evitabili con l'inquadramento in aree, come ormai normato contrattualmente per tutto il pubblico impiego, che garantirebbe nell'ambito della stessa area una maggiore flessibilità nel novero del mansionario richiedibile al lavoratore preposto.

D'altro canto, questa soluzione porta con sé il vantaggio di far intravedere per uno stesso lavoratore una prospettiva di crescita professionale ed economica nel tempo, per livelli economici, appun-

to, nella medesima area, preclusa con l'attuale struttura contrattuale, peraltro disapplicata o inapplicabile, a oggi, in gran parte normativa ed economica: l'operaio assunto nel livello I a oggi andrà in pensione nel medesimo livello, trattandosi di un livello giuridico; diversamente un operaio assunto nella categoria A (I livello economico) avrà la prospettiva di chiudere la carriera a un livello economico più alto, situazione in grado di riconoscere e legittimare la professionalità acquisita.

La previsione di una specifica trasposizione tra gli attuali molteplici livelli del CCNL e una suddivisione in aree che unifichi le A e le B del CCRL è funzionale all'assimilazione, in un'unica area di destinazione per l'Agenzia FoReSTAS, per tutte quelle categorie attualmente inquadrate nel CCNL tra il I livello operaio sino al III livello impiegatizio, ovvero per tutto il personale la cui assunzione avviene tramite centri di collocamento ai sensi dell'articolo 35 del testo unico del pubblico impiego.

Va rilevato, inoltre, come a seguito delle comunicazioni intercorse tra l'agenzia e l'INPS per delineare il corretto inquadramento del regime previdenziale da applicare ai dipendenti dell'agenzia, è emerso che l'INPS ritiene, in applicazione dei propri ordinamenti, in attuazione di norme statali e evidenziando che in materia previdenziale obbligatoria sussiste una riserva di legge statale ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, che i dipendenti, a prescindere dal contratto collettivo applicato, debbano essere iscritti alle gestioni previste per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni a eccezione degli operai iscritti, invece, alla gestione del settore agricolo.

L'INPS ha, inoltre, ribadito che non sussistono dubbi sulla natura pubblicistica di tutti i dipendenti di ruolo dell'Agenzia FoReSTAS così come riguardo all'applicabilità degli sgravi al solo personale operaio per espressa e distinta previsione di una legge nazionale, che agevola il lavoro reso nell'ambito del settore agricolo (legge n. 608 del 1996), per il quale l'INPS ha inoltre sancito il principio secondo cui anche la posizione previdenziale dei lavoratori non dipenda dal contratto applicato.

Rileva, a questo proposito, l'aspetto economico già consolidato e che è conseguenza di quanto sopra: all'attualità l'inquadramento previdenziale effettuato dall'INPS nei confronti del personale dirigente, quadri e impiegati, comporta maggiori oneri previdenziali, valutati in euro 1.931.000 annui, a carico dell'Agenzia FoReSTAS rispetto a quelli ai quali era precedentemente assoggettato l'Ente foreste. Tali somme hanno trovato copertura, per il 2016, tramite lo stanziamento ordinario, che è risultato ulteriormente decurtato dalla dotazione necessaria per le attività dell'agenzia. L'applicazione della legge regionale n. 8 del 2016 ha quindi già, intrinsecamente, palesato maggiori oneri non previsti al momento della promulgazione della legge, coperti dagli stanziamenti ordinari per il 2016 mentre è da definire la copertura per gli anni a venire.

In definitiva, l'applicazione tout court della norma proposta non comporta maggiori oneri, stante che l'applicazione di sgravi contributivi è da valutarsi meramente sulla base delle mansioni effettivamente svolte. Pertanto gli eventuali maggiori oneri previdenziali deriveranno dalla scelta gestionale di impiegare personale a mansioni diverse dalla stessa area di appartenenza, afferenti al raggruppamento definito "area A", ove coesistono mansioni operaie e impiegatizie. Quindi saranno limitati al maggiore personale di area A che si troverà a svolgere mansioni di tipo impiegatizio rispetto all'attuale contingente attribuito a funzioni da operaio.

Pertanto si ritiene che la soluzione proposta risolva strutturalmente e si propone la seguente proposta di legge.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Finalità

1. La presente legge riordina l'assetto contrattuale e organizzativo dell'Agenzia FoReSTAS, istituita con la legge regionale 27 aprile 2016, n. 8 (Legge forestale della Sardegna), attraverso la semplificazione del comparto di contrattazione e l'applicazione del Contratto collettivo regionale di lavoro ai dipendenti dell'Agenzia FoReSTAS.

Art. 2

Disciplina del personale

1. Al personale dell'agenzia si applicano le disposizioni della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), e successive modifiche e integrazioni, e i contratti collettivi regionali di lavoro dei dipendenti e dei dirigenti dell'Amministrazione regionale, delle agenzie e degli enti.

Art. 3

Inquadramento del personale

1. I dipendenti dell'agenzia sono inquadrati secondo la classificazione in aree prevista per il corpo forestale e di vigilanza ambientale. L'inquadramento avviene in relazione alla qualifica posseduta alla data di approvazione della legge, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione. Il personale con qualifica dirigenziale è inquadrato nel corrispondente CCRL applicato ai dipendenti del sistema Regione

Art. 4

Transito nelle nuove aree

1. Per il transito nelle nuove aree, così come definite nello schema di nuova classificazione allegato alla presente legge, il personale in possesso dei titoli, che ha svolto mansioni superiori all'interno della stessa fascia, è inquadrato nell'area corrispondente al livello retributivo della fascia di progressione economica, corrispondente agli emolumenti complessivamente percepiti negli ultimi dodici mesi, al netto della retribuzione delle ore di straordinario e di altri emolumenti extra.

Art. 5

Inquadramento del personale
svolgente mansioni superiori

1. Gli inquadramenti del personale svolgente mansioni superiori per trentasei mesi negli ultimi cinque anni, in un'area diversa rispetto a quella di appartenenza, sono assicurati attraverso l'espletamento di procedure selettive e concorsuali interne, riservate prioritariamente a tale personale, in possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla mansione.

Art. 6

Piano di transito progressivo

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce un piano di transito progressivo del personale nel nuovo inquadramento contrattuale, tenendo conto di quanto stabilito agli articoli 2, 3, 4 e 5 in materia di copertura dei costi, secondo lo schema allegato alla presente legge.

Art. 7

Norma transitoria

1. Dall'attuazione della presente legge

non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Art. 8

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

Allegato

Schema nuova classificazione personale Agenzia Forestas

Comparto di contrattazione art. 58 LR n. 31 del 1995 (CCRL)	NUOVA CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE FORESTAS		VECCHIO COMPARTO DI CONTRATTAZIONE ENTE FORESTE/AG. FORESTAS	
	Area	Fasce di progressione	Categoria	Livello
A	A	A1, A2, A3, A4...	operai	I, II, III, IV
B		A2, A3....	impiegati	I, II, III
C	B	B1, B2, B3, B4...	impiegati	IV, V, VI
D	C	C1, C2, C3...	quadri	I, II